

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 28 marzo 2006, n.6

Norme sul diritto allo studio universitario.

#### Titolo I NORME GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 16  
del 5 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.  
Oggetto e finalita'

1. La presente legge, in attuazione del titolo V della Costituzione, detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi piu' alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonche' di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalita' degli studenti.

2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso a utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari;

b) realizzando, in collaborazione con le universita', la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attivita' di orientamento e informazione volte ad assicurare il piu' stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro;

c) promuovendo l'integrazione tra gli studenti e la comunita' locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria;

d) promuovendo e sostenendo l'utilizzo delle opportunita' offerte dalle azioni dell'Unione europea, volte a favorire la mobilita' internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonche' di altri paesi.

3. Ai fini della realizzazione delle finalita' della presente legge la Regione promuove, anche mediante specifici accordi e convenzioni, la piu' ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario, e in particolare con le universita', con gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria.

Art. 2.  
D e s t i n a t a r i

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e dei paesi aderenti all'Unione europea, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti di nazionalita' extra-comunitaria fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto dell'Art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 3.  
Tipologia degli interventi

1. Le finalita' della presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti a favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunita' locale. In particolare gli interventi e i servizi riguardano:

- a) servizi di accoglienza, di accompagnamento psicologico, di orientamento e di informazione;
- b) borse di studio;
- c) prestiti d'onore;
- d) sussidi straordinari;
- e) interventi integrativi delle borse di mobilita';
- f) servizi abitativi;
- g) servizi di ristorazione;
- h) facilitazioni di trasporto;
- i) servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento psicologico;
- l) servizi speciali per gli studenti diversamente abili;
- m) attivita' di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello studente;
- n) servizi librari e prestiti di libri;
- o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilita' internazionale, servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilita' internazionale, stage o tirocini formativi all'estero;
- p) attivita' di stage e di formazione;
- q) concessione di contributi destinati a favorire attivita' ricreative e culturali all'interno delle residenze universitarie;
- r) servizi speciali destinati a favorire gli studenti lavoratori.

2. La fruizione di alcuni servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo le modalita' stabilite dal piano triennale di cui all'Art. 4.

3. Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati, anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche, tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle universita' e degli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale con sede in Umbria.

Titolo II  
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4.  
Piano triennale

1. La giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'Art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, del documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della conferenza permanente Regione-universita' di cui all'Art. 6, adotta il piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il piano triennale, in particolare, contiene:

- a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonche' le relative prioritari;
- b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti;
- c) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze e dei servizi;
- d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli studenti ai costi dei servizi;
- e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalita' degli studenti;
- f) i criteri e le modalita' relativi al controllo di gestione.

3. Il piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art. 5.  
Programma attuativo annuale

1. Il piano triennale e' attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla giunta regionale.

2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene:

- a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;
- b) le modalita' di assegnazione delle provvidenze;
- c) gli investimenti, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

Art. 6.  
Conferenza permanente Regione-universita'

1. E' istituita la conferenza permanente Regione-Universita' allo scopo di realizzare la concertazione delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del piano triennale tra la Regione, le universita' aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonche' il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

2. La conferenza e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composta da:

- a) il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, con funzioni di presidente;
- b) il rettore dell'Universita' degli studi di Perugia o suo delegato;
- c) il rettore dell'Universita' per stranieri di Perugia o suo delegato;
- d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;
- e) il presidente dell'agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria di cui all'Art. 9, o suo delegato;
- f) quattro componenti designati dal consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno

sede facolta', corsi di laurea, istituti dell'Universita' degli studi di Perugia;

g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla commissione di cui all'Art. 7.

3. La conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del piano triennale di cui all'Art. 4. La conferenza e' convocata in via straordinaria dal suo presidente, qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti.

4. La conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

#### Art. 7.

##### Commissione di controllo degli studenti

1. Per garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualita' degli interventi e dei servizi di cui all'Art. 3, e' istituita una commissione di nove studenti eletti contestualmente alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, di cui sette dell'Universita' degli studi di Perugia, uno dell'universita' per stranieri di Perugia e uno degli altri istituti di cui all'Art. 2.

2. Gli istituti individuati all'Art. 2 comunicano alla Regione e all'agenzia di cui all'Art. 9, entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del comma 1.

3. La commissione elegge con voto limitato, al proprio interno, nella sua prima seduta, il presidente con funzioni di coordinatore dei lavori della commissione medesima e un vice presidente ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno.

4. La commissione di cui al comma 1, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica due anni.

5. La commissione e' convocata dal presidente almeno ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e puo' usufruire dei locali dell'agenzia di cui all'Art. 9 per lo svolgimento delle proprie riunioni.

#### Art. 8.

##### Funzioni e compiti della commissione di controllo degli studenti

1. La commissione di cui all'Art. 7 ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti.

2. La commissione formula proposte sugli interventi di cui all'Art. 3 ed esprime parere sugli atti di programmazione.

3. La commissione presenta annualmente alla conferenza permanente Regione-universita' una relazione sulla qualita' dei servizi erogati dall'agenzia di cui all'Art. 9 e sull'attuazione del programma annuale di cui all'Art. 5.

### Titolo III

#### AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

#### Art. 9.

##### Istituzione, finalita' e gestione

1. L'attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all'agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, di

seguito denominata ADiSU, ente strumentale regionale dotato di personalita' giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza della giunta regionale.

2. L'ADiSU esercita le proprie funzioni con criteri di imprenditorialita' ed economicita'.

Art. 10.  
O r g a n i

1. Gli organi dell'ADiSU sono:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.  
P r e s i d e n t e

1. Il presidente dell'ADiSU e' nominato dal presidente della giunta regionale su designazione della stessa.

2. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ADiSU;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno;
- c) sovrintende alla gestione dell'ADiSU, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del consiglio di amministrazione;
- d) delibera in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell'ADiSU di cui all'Art. 12, comma 3, lettera b), sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;
- e) presenta al consiglio di amministrazione la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalita' dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.
- f) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva all'elezione delle rappresentanze studentesche, la commissione di controllo degli studenti.

Art. 12.  
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, nominato ai sensi dell'Art. 11 e da nove membri di cui:

- a) quattro designati dalla giunta regionale;
- b) uno dall'Universita' degli studi di Perugia;
- c) uno dall'Universita' per stranieri di Perugia;
- d) tre studenti eletti, con voto limitato, dalla commissione di cui all'Art. 7.

2. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. Il consiglio di amministrazione assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza ed efficacia dei servizi. compete, in particolare, al consiglio di amministrazione:

- a) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;

b) l'approvazione dei regolamenti, in particolare di quello interno e di quelli per la gestione dei servizi, per l'organizzazione degli uffici e relativa pianta organica, per la disciplina dell'ordinamento contabile e dei contratti, nel rispetto dei principi della vigente normativa regionale;

c) la predisposizione del programma attuativo annuale degli interventi;

d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

e) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

g) l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo Art. 19;

h) la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via di urgenza;

i) la valutazione dei progetti e proposte elaborati dalla commissione di controllo degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 13.

##### I n d e n n i t a'

1. Le indennità del presidente, del vicepresidente e dei componenti il consiglio di amministrazione sono fissate dalla giunta regionale.

#### Art. 14.

##### Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dal consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Spettano al collegio dei revisori di cui al comma 1 funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'ADiSU. Esso trasmette agli organi dell'ADiSU e alla giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta dall'agenzia.

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del presidente è fissato dalla giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al presidente.

Art. 15.  
D i r e t t o r e

1. Il direttore dell'ADiSU e' nominato dal presidente su proposta del consiglio di amministrazione e scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'Art. 7 della legge regionale n. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del direttore e' disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'Art. 7 della legge regionale n. 2/2005 e successive norme attuative.

3. Compete al direttore la responsabilita' dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU e nell'ambito di quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'Art. 12, comma 3, lettera b), in particolare:

a) proporre al consiglio di amministrazione il programma attuativo annuale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' dell'ADiSU;

b) predisporre, d'intesa con il presidente, le norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

c) proporre i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse finanziarie e umane necessarie;

d) disporre la destinazione e l'utilizzazione del personale;

e) verificare la funzionalita' delle strutture organizzative e disporre ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa.

Art. 16.  
Organizzazione delle strutture

1. L'organizzazione e l'articolazione della struttura dell'ADiSU, nonche' la relativa dotazione organica sono disciplinati con norme regolamentari, ai sensi dell'Art. 12, comma 3, lettera b), in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 2/2005 e nel rispetto degli indirizzi relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla giunta regionale.

2. La dotazione organica dell'ADiSU e' definita nei limiti della disponibilita' di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.

Art. 17.  
Personale e modalita' di copertura della dotazione organica

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.

2. Ai dirigenti e al personale dell'ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonche' previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, cosi' come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.

3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, nell'ordine, mediante:

a) trasferimenti e comandi di personale regionale;

b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;

c) assunzioni, con le modalita' e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 18.  
Bilancio e risorse

1. La gestione economica e finanziaria dell'ADiSU e' disciplinata dalle norme che regolano la contabilita', l'amministrazione dei beni e l'attivita' contrattuale della Regione.

2. Il bilancio preventivo dell'ADiSU va deliberato in pareggio e l'ADiSU non puo' assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie di pari importo.

3. Per lo svolgimento delle attivita' d'istituto, l'ADiSU impiega le seguenti risorse finanziarie:

- a) lo stanziamento annualmente previsto dal bilancio regionale;
- b) la quota del fondo integrativo, di cui all'Art. 16 della legge n. 390/1991, assegnata alla Regione e dalla stessa trasferita all'ADiSU.
- c) i proventi della tassa per il diritto allo studio universitario attribuiti dalla Regione all'ADiSU;
- d) le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi;
- e) le rendite patrimoniali;
- f) le entrate derivanti da mutui e prestiti;
- g) altri proventi da contributi ed elargizioni.

4. La Regione contribuisce al funzionamento dell'ADiSU mettendo a disposizione beni immobili di sua proprieta' o di cui ha la disponibilita' attraverso la formula del comodato gratuito.

5. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, sono utilizzati a titolo di comodato gratuito dall'ADiSU nel rispetto dei vincoli previsti dall'Art. 21 della legge n. 390/1991.

Art. 19.  
Mutui e prestiti

1. L'ADiSU puo' contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'ADiSU.

2. Le entrate proprie dell'ADiSU, valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 1, sono quelle derivanti da:

- a) proventi dei servizi resi;
- b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi;
- e) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.

3. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

4. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non rimosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 20.  
V i g i l a n z a

1. La giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'ADiSU, al fine di accertare la rispondenza dell'attivita' alle norme che la disciplinano e agli indirizzi generali regionali.

Art. 21.  
Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti.

2. A tal fine la giunta regionale presenta annualmente una relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU.

Titolo IV  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.  
Abrogazioni

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 12 agosto 1994, n. 26;
- b) legge regionale 23 ottobre 2002, n. 17;
- c) legge regionale 1° settembre 1981, n. 66;
- d) titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59;
- e) legge regionale 26 marzo 1984, n. 18;
- f) legge regionale 5 marzo 1986, n. 10;
- g) legge regionale 22 agosto 1986, n. 40;
- h) legge regionale 30 agosto 1988, n. 32;
- i) regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2.

Art. 23.  
Norme finali e transitorie

1. L'ADiSU, gia' istituita ai sensi della legge regionale n. 26/1994 e' regolata dalla presente legge.

2. Gli organi dell'agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del commissario di cui al comma 3, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che decade con la nomina del nuovo collegio ai sensi del comma 4.

3. La giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell'ADiSU fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, di cui all'Art. 12.

4. Entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio d'amministrazione dell'ADiSU il consiglio regionale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione di cui all'Art. 12 approva il regolamento interno previsto dal medesimo articolo, comma 3, lettera b), determinando la dotazione organica, previo esperimento delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione di comandi di personale regionale, con precedenza per quello gia' in servizio presso l'agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994. Il

personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.

6. Per il funzionamento dell'ADiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all'Art. 17, comma 3, lettera a), la giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al comma 3, il personale necessario, scegliendolo tra quello gia' in servizio presso l'agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994.

7. La giunta regionale approva, su proposta dell'ADiSU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del piano triennale di cui all'Art. 4.

8. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la conferenza permanente Regione-Universita'.

9. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari i membri della commissione prevista all'Art. 7 sono eletti, con voto limitato a cinque, dal consiglio degli studenti dell'Universita' degli studi di Perugia tra tutti gli iscritti agli istituti di cui all'Art. 2.

10. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, utilizzati dall'ADiSU alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza.

#### Art. 24.

##### Nonna finanziaria

1. Al finanziamento dell'onere previsto all'Art. 18, comma 3, lettera a), si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse disponibili previste per la legge regionale n. 26/1994 nella unita' previsionale di base 10.1.002 denominata «Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria» (cap. 931).

2. Per gli anni 2007 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'.

3. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 marzo 2006

LORENZETTI